



Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N.468

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

2. Comunicazioni della L.N.D.

3. Comunicazioni della Divisione Calcio a Cinque

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante A.I.A. Giuseppe Mannatrizio, nella seduta del 30.01.2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 CAMPIONATO SERIE A FEMMINILE

GARA DEL 14/01/2018: Kick Off C5 Femminile - ASD Città di Falconara
Reclamo proposto dalla Società ASD Città di Falconara

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva:

con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta venga comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 17 comma 5 lett.a del C.G.S., per aver schierato nell'incontro in oggetto solamente cinque calciatrici formate, anziché le 6 previste dalle specifiche disposizioni contemplate per le gare della Serie A Femminile dal C.U. N° 1/Divisione Calcio a Cinque del 07/07/2017. Controdeduce la convenuta sostenendo che la presunta calciatrice mancante, Zacchetti Valentina, fosse in posizione regolare ed a tal fine allega certificato storico di residenza, dal quale risulta che la nominata in questione, nata il 04/10/1985 è sempre stata residente in Italia.

Si precisa al riguardo che tale certificazione di per se non è idonea a sanare la posizione della tesserata, in quanto la società convenuta avrebbe dovuto provvedere precedentemente alla gara in oggetto, a fare inserire il suddetto nominativo nel sistema informatico della federazione. Risulta invece che abbia provveduto solo in data 15/01/2018, a regolarizzare la carenza sollevata dalla società ricorrente.



PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 436 del 17/01/2018
si decide:

- a) Di accogliere il ricorso, comminando alla società Kick Off C5 Femminile la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6;
- b) La tassa di reclamo non è dovuta.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Renato Giuffrida)**

**Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il
30/01/2018**

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Andrea Montemurro